



COMUNE DI AGRATE CONTURBIA
PROVINCIA DI NOVARA

Via Roma, 41 - Tel.0322/832100- Fax 0322/832080
www.comune.agrateconturbia.no.it

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

ANNO 2008

- Decreto Legislativo 507/93 “Revisione e armonizzazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani”;
- Regolamento comunale relativo alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni, approvato con Delibera Consiliare n. 18 del 22.12.1995;
- Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 26.03.2008 di determinazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2008.

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

(Art.4 Regolamento comunale)

La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.

Il gettito complessivo della tassa deve tendere al pareggio dei costi di svolgimento del servizio di smaltimento.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti i produttori stessi.

SOGGETTI PASSIVI

(Art.5 Regolamento comunale)

La tassa è dovuta da coloro che, a qualsiasi titolo, occupano o detengono i locali o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

DENUNCIA

(Art.17 Regolamento comunale)

La denuncia dei locali ed aree tassabili è redatta su appositi modelli predisposti dal Comune e deve essere presentata dal contribuente al Comune stesso entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di tassabilità rimangono invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a presentare entro lo stesso termine denuncia di variazione o di cessazione.

LOCALI ED AREE TASSABILI

(Art.6 Regolamento comunale)

Sono tassabili tutti i vani, comunque denominati, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono tassabili le superfici utili di **tutti i vani**:

- delle abitazioni: vani **principali** (camere, sale, cucine, ecc.), vani **accessori** (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, scale, verande, mansarde, soffitte o sottotetti accessibili, ecc.) e **pertinenze** (rimesse, autorimesse, box, cantine, ripostigli o depositi, anche interrati e seminterrati del fabbricato, lavanderie, stirerie, taverne o simili, locali utilizzati per sala gioco o simili)
- adibiti a negozi, alberghi, ristoranti, bar, etc.;
- adibiti a studi professionali;
- di collegi, scuole;
- destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi.

LOCALI ED AREE NON TASSABILI

(Art.8 Regolamento comunale)

Non sono tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, cabine elettriche, vani ascensori e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- le superfici utilizzate per attività sportive, limitatamente alle parti riservate ai soli praticanti;
- le superfici ove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti i produttori stessi;
- aree scoperte destinate a cortile alberato o giardino;
- unità immobiliari prive di mobili, suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce).

ESENZIONI

(Art.18 Regolamento comunale)

Sono esenti dalla tassa:

- gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- i locali ed aree adibiti ad oratorio.

RIDUZIONI

(Art.20 Regolamento comunale)

La tariffa ordinaria è ridotta :

- del 30% per i locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta;
- del 10% per abitazione con unico occupante.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo,

previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni che devono essere debitamente documentate dal richiedente. Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è documentabile la violazione.

CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI

(Art.15 Regolamento comunale)

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Le tariffe al metro quadrato per l'anno 2008, determinate con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 26.03.2008, sono le seguenti:

Codice Categoria	Descrizione	Tariffa in euro
(A/1)	SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE	0,68
(C/1)	ABITAZIONI	0,66
(D/1)	BANCHE, UFFICI PUBBLICI E PRIVATI	0,68
(E/1)	ATT. PROD. BENI ARTIGIANALI. E IND. RIF.ASSIMI. AGLI URBANI	1,34
(F/1)	RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE	2,26
(C/2)	ALBERGHI, RESIDENCE	0,66
(E/3)	ATT. COMM. DETT. E AMBUL. BENI NON DEPERIBILI	1,34
(F/2)	ATT. DI VEND. DETT. E AMBUL. BENI ALIMENT. O DEPERIBILI	2,26
(F/3)	BAR CAFFE GELATERIE ROSTICCERIE	2,26

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO - TRIBUTI*